



Corte IV
D-6105/2017

Sentenza del 7 settembre 2018

Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Andrea Berger-Fehr,
cancelliera Alissa Vallenari.

Parti

A._____, nato il (...), alias
A._____, nato il (...),
Eritrea,
rappresentato dal lic. iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero SOS,
ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 26 settembre 2017 / N (...).

Visto:

la domanda di asilo che A._____ ha presentato in Svizzera il (...) agosto 2015 (cfr. atto A2/2),

i verbali di audizione dell'interessato rispettivamente del 6 agosto 2015 (cfr. atto A5/11, di seguito: verbale 1) e del 23 agosto 2016 (cfr. atto A11/16, di seguito: verbale 2),

il certificato di battesimo che egli ha depositato quale mezzo di prova (cfr. documento agli atti) a supporto della sua domanda d'asilo,

la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 26 settembre 2017, notificata il 28 settembre 2017 (cfr. atto A15/1), con cui l'autorità precitata non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ed ha respinto la succitata domanda d'asilo; contestualmente ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso, in quanto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile,

il ricorso datato 26 ottobre 2017 ed inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 27 ottobre 2017 (cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 30 ottobre 2017), con cui l'insorgente ha postulato a titolo principale l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo in Svizzera; a titolo subordinato ha chiesto la restituzione degli atti di causa all'autorità di prime cure per una nuova valutazione delle sue allegazioni; a titolo eventuale che egli sia ammesso provvisoriamente in Svizzera, per inammissibilità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; altresì ha presentato un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento dell'anticipo delle spese di giustizia, con protesta di spese e ripetibili,

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi ai considerandi che seguono,

e considerato:

che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),

che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF,

che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA,

che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett.a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa,

che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti,

che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,

che come verrà motivato dappresso, si tratta di un ricorso che, a seguito di una sentenza coordinata di codesto Tribunale (cfr. E-5022/2017 del 10 luglio 2018, prevista per la pubblicazione come sentenza di riferimento), è divenuto manifestamente infondato; che pertanto la decisione verrà presa dal giudice, in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione sarà motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),

che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti,

che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5),

che il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),

che nel corso dell'audizione sulle generalità l'interessato ha asserito di essere cittadino eritreo, di etnia B._____, con ultimo domicilio a C._____, nella D._____ di E._____, nella (...) di F._____ (cfr. verbale 1, pag. 3 seg.); che egli sarebbe espatriato illegalmente nel (...) 2014 in G._____, partendo da H._____ ed interrompendo il decimo anno scolastico che stava frequentando; che in seguito avrebbe proseguito per l'Europa, passando per il I._____ e la J._____, e giungendo in Svizzera il (...) agosto 2015 (cfr. verbale 1, pag. 4 segg.); che egli ha

allegato quali motivi della sua domanda d'asilo che a seguito dell'uccisione del padre, senza che ne conoscessero il movente né l'autore, la sua famiglia avrebbe avuto molte difficoltà per sopperire ai suoi bisogni, e per aiutare la stessa egli sarebbe espatriato; che inoltre l'insegnamento scolastico non sarebbe stato adeguato e che egli non vedrebbe alcun futuro per sé nel suo paese d'origine (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7); che oltretutto, in caso di rientro in Eritrea, egli temerebbe di essere arruolato per il servizio militare (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7),

che egli ha altresì dichiarato che non sarebbe mai stato convocato per adempiere il servizio militare, né avrebbe riscontrato alcuna problematica in Eritrea né con le autorità del suo Paese né con altre persone (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7),

che nell'audizione sui motivi d'asilo, egli ha dichiarato di richiedere asilo in Svizzera, in quanto egli desiderava diventare indipendente e non essere più a carico della sua famiglia, la quale avrebbe avuto difficoltà finanziarie dopo la morte del padre; che egli non sarebbe più stato contento della vita condotta nel suo paese d'origine oltre che essere stanco della stessa, in quanto avrebbe dovuto rientrare spesso dalla scuola al suo domicilio per prendersi cura della madre nonché eseguire vari spostamenti per avere notizie in merito alla morte del padre; che in merito ad avere qualche informazione in più circa le circostanze della morte del padre, avrebbe perso le speranze prima di lasciare l'Eritrea (cfr. verbale 2, D49 segg., pag. 6 segg.); che la sua partenza dal paese d'origine, non avrebbe avuto alcuna conseguenza (cfr. verbale 2, D132, pag. 13),

che nella decisione impugnata, la SEM ha considerato in primo luogo le allegazioni concernenti i motivi d'asilo addotti dall'insorgente irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi; che invero le difficili condizioni di vita, l'insegnamento scolastico insufficiente, e la speranza per l'insorgente di poter aiutare la sua famiglia, non sarebbero circostanze pertinenti in materia d'asilo; che in secondo luogo neppure sarebbe ravvisabile un timore oggettivamente fondato di esposizione a dei seri pregiudizi ex art. 3 LAsi, dal fatto che egli in caso di ritorno in Eritrea potrebbe essere convocato per adempiere il servizio militare, in quanto non sarebbe da escludere che egli potrebbe adempiere eventualmente una mansione d'interesse pubblico meno onerosa del servizio nazionale ordinario o anche sottrarsi senza subire alcun pregiudizio,

che proseguendo nell'analisi, a mente dell'autorità inferiore, il timore di dover subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi in caso di

rientro in Eritrea non sussisterebbe per l'interessato; che invero quest'ultimo non avrebbe riscontrato in patria alcuna problematica con le autorità eritree né avrebbe avuto alcun contatto con le stesse in merito ad una convocazione ad adempiere il servizio di leva,

che infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che segnatamente circa l'esigibilità dell'allontanamento in Eritrea, in tale Paese non vigerebbe una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che altresì non vi sarebbe alcun motivo individuale ostativo all'esecuzione dell'allontanamento del richiedente,

che nel ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura, l'insorgente censura dapprima la decisione avversata, poiché erroneamente l'autorità di prime cure non avrebbe ritenuto un timore fondato per lui di subire delle persecuzioni future anche non dovesse essere attribuito alle forze armate, bensì a compiti di interesse pubblico, in quanto durante il servizio nazionale egli potrebbe verosimilmente essere esposto a delle sanzioni e trattamenti inumani e degradanti rilevanti in materia d'asilo; che oltracciò il ricorrente non condividerebbe la conclusione della SEM circa l'ammissibilità e l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; che invero in caso di rientro in Eritrea, egli rischierebbe di subire dei trattamenti inumani e degradanti proscritti dall'art. 3 CEDU; che altresì poiché un suo ritorno nel paese d'origine non potrebbe essere svolto nella dignità e nella sicurezza, egli non dovrebbe essere allontanato,

che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera,

che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che occorre inoltre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 *in fine* LAsi),

che nel caso che ci occupa, il ricorrente ha in primo luogo dichiarato di essere espatriato in quanto avrebbe voluto aiutare finanziariamente la sua famiglia d'origine, la quale avrebbe riscontrato dei problemi economici successivamente al decesso del padre, e per questo rendersi finanziariamente indipendente (cfr. verbale 1, p.to 7.01 segg., pag. 7; verbale 2, D49 segg., pag. 6),

che agli occhi del Tribunale è d'uopo constatare, come rettamente ritenuto nella decisione impugnata, che tali problematiche, non risultano pertinenti in materia d'asilo, in quanto non contemplate nei motivi esaustivi della definizione dello statuto di rifugiato così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi (cfr. tra le tante: sentenza del Tribunale D-2960/2017 del 27 giugno 2017),

che le considerazioni succitate valgono pure per quanto attiene gli ulteriori motivi d'asilo adottati dall'insorgente, ovvero il carente insegnamento nel suo paese d'origine, il fatto che egli fosse stanco e svilto della vita che conduceva nello stesso nonché che avesse perso le speranze di conoscere i motivi del decesso del padre (cfr. verbale 2, D49 segg., pag. 6 segg.), i quali non risultano rilevanti ex art. 3 LAsi,

che pertanto l'insorgente non ha reso verosimile che egli fosse esposto a dei seri pregiudizi ex art. 3 LAsi, al momento della sua partenza dal suo paese d'origine,

che nel proseguo, il ricorrente afferma di temere in caso di rientro nel suo Paese d'origine di essere arruolato per adempiere il servizio militare (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7), nonché di essere espatriato illegalmente dall'Eritrea (cfr. verbale 1, p.to 5.01 segg., pag. 6; verbale 2, D80 segg., pag. 9 segg.),

che colui che si prevale soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza – ad esempio tramite un'uscita illegale dal Paese – di essere esposto a dei seri pregiudizi ex art. 3 LAsi, fa valere dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga ai sensi dell'art. 54 LAsi; che per tali motivi non viene concesso l'asilo, ma il richiedente adempirà alla qualità di rifugiato ex art. 3 LAsi (art. 54 LAsi); che al richiedente che riesce a provare o a rendere verosimile dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga, gli verrà concessa l'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1),

che altresì, il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà

riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, con seria probabilità e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata); che sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti),

che il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettivamente fondato allorché il richiedente è in contatto con le autorità militari (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39); che detto contatto è presunto se la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo oppure se la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 40); che inoltre deve essere considerato come decisivo qualsivoglia contatto con le autorità da cui emerge che il richiedente è destinato ad essere reclutato (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10, pag. 39); che al contrario, il solo rischio di dover effettuare il servizio nazionale non costituisce un pregiudizio determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi, dal momento che non rientra in uno dei motivi enumerati nel disposto precitato (cfr. sentenza del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 5.1; in tal senso anche sentenza del Tribunale E-306/2018 del 19 luglio 2018 consid. 2.4),

che nella presente disamina non risulta alcun timore oggettivo per l'insorgente di essere sanzionato per renitenza o diserzione e di subire dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che invero egli ha dichiarato di non avere mai riscontrato delle problematiche con le autorità eritree (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7), né di essere mai stato convocato per adempiere il servizio militare (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7), come

neppure di essere mai stato contattato da parte di autorità del suo paese d'origine dalla sua partenza dall'Eritrea (cfr. verbale 2, D77-78, pag. 8 seg.),

che inoltre l'insorgente, al momento in cui ha lasciato il suo Paese d'origine, aveva lo statuto di studente ed in futuro risulta plausibile che egli possa ancora essere esonerato dall'obbligo di prestare il servizio nazionale in patria (cfr. in merito sentenza coordinata del Tribunale D-2311/2016 del 17 agosto 2017, pubblicata quale sentenza di riferimento, consid. 12.5),

che oltracciò secondo giurisprudenza, non vi è da temere che ogni persona che rientra in Eritrea e che non ha effettuato il servizio nazionale, debba essere sistematicamente incarcerata (cfr. D-2311/2016 consid. 13.2),

che infine, secondo le sue stesse affermazioni egli avrebbe abbandonato l'Eritrea nel (...) 2014 e quindi si troverebbe all'estero già da più di tre anni; che pertanto egli adempirebbe le condizioni per ottenere lo statuto quale membro della diaspora, in caso di regolarizzazione della sua situazione presso le autorità eritree (cfr. D-7898/2015 consid. 4.11),

che pertanto, si può partire dal presupposto che il ricorrente non possa avvalersi di alcun timore oggettivamente fondato di essere sanzionato per renitenza o diserzione per il tramite di una misura contraria all'art. 3 LAsi; che altresì non vi sono elementi agli atti che possano fondare un timore oggettivo dell'insorgente di dover prestare il servizio nazionale e di subire in tale ambito dei trattamenti contrari al diritto internazionale pubblico o dei seri pregiudizi giusta l'art. 3 LAsi, come allegato dall'insorgente nel suo memoriale ricorsuale,

che per quanto concerne l'uscita illegale, al contrario della sua precedente prassi, il Tribunale nella sua sentenza di riferimento D-7898/2015 del 30 gennaio 2017, dopo approfondita analisi delle attuali informazioni sul Paese (cfr. D-7898/2015 consid. 4.6-4.11), è giunto alla conclusione che l'espatrio illegale dall'Eritrea, da solo, non risulta più sufficiente per ritenere, con una probabilità preponderante, un rischio di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo; che un rischio accresciuto di subire una sanzione rilevante ai sensi dell'asilo, può essere riconosciuto unicamente in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che il richiedente sia malvisto dalle autorità eritree (cfr. D-7898/2015 consid. 5.1),

che nel caso in disamina, anche supponendo verosimile l'uscita illegale dall'Eritrea del ricorrente, per i motivi già succitati, non sono rilevabili agli atti degli elementi supplementari che possano rendere l'insorgente malvisto dalle autorità del suo paese d'origine,

che pertanto l'insorgente non ha reso verosimile di essere esposto a dei seri pregiudizi rilevanti ai sensi dell'asilo,

che alla luce di quanto sopra, a ragione l'autorità di prime cure non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al ricorrente e gli ha negato la concessione dell'asilo,

che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi),

che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. anche DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1),

che pertanto il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento,

che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStr; che se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) o ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr; art. 44 LAsi),

che, secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provarne o per lo meno renderne verosimile l'esistenza (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativi riferimenti),

che il ricorrente sia nel corso dell'audizione sulle generalità (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7) che nella procedura ricorsuale, ha fatto valere il timore di essere astretto a svolgere il servizio di leva (o in modo generico il servizio nazionale) nel caso in cui dovesse fare rientro in Eritrea,

che data l'età in cui egli ha lasciato il suo Paese d'origine, successivamente all'abbandono della scuola, come pure alla sua età anagrafica attuale, tale timore risulta essere plausibile (cfr. anche per la prassi eritrea la sentenza del Tribunale D-2311/2016 del 17 agosto 2017, pubblicata quale sentenza di riferimento, consid. 13.2-13.4),

che tuttavia codesto Tribunale con la sentenza coordinata E-5022/2017 del 10 luglio 2018, si è chinato sul quesito a sapere se l'esecuzione dell'allontanamento possa essere ritenuta ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) ed esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr) anche considerata un'imminente minaccia di arruolamento nel servizio nazionale eritreo,

che il Tribunale ha risposto affermativamente ad entrambi i quesiti posti,

che invero l'obbligo per i cittadini e le cittadine eritree di prestare il servizio di leva, non può essere secondo il parere del Tribunale paragonato alla facoltà da parte delle autorità eritree dell'esercizio di un diritto di proprietà nei confronti della persona interessata; che anche nel caso in cui il servizio nazionale non sia formalmente limitato nel tempo e possa essere talvolta prorogato per anni, non si può partire dal presupposto che ogni condizione duratura, possa essere qualificata quale servitù; che per quanto concerne il servizio nazionale eritreo, lo stesso non può essere qualificato né quale schiavitù né quale servitù ai sensi dell'art. 4 cifra 1 CEDU (cfr. E-5022/2017 consid. 6.1 e nel complesso 6.1.4),

che altresì, nel suo odierno assetto (segnatamente considerato il fatto che il servizio nazionale eritreo, a fianco alle componenti militari, ha anche delle componenti civili; che viene impiegato per pervertire il suo scopo originario, ossia l'accrescimento della forza lavoro attiva; nonché per la sua durata indeterminata), il servizio nazionale eritreo non può essere considerato a mente del Tribunale quale normale dovere civico ex art. 4 cifra 3 lett. d CEDU; che di conseguenza le condizioni del servizio nazionale sono qualificate quali lavoro forzato ai sensi dell'art. 4 cifra 2 CEDU (cfr. E-5022/2017 consid. 6.1.5.1),

che tuttavia, tale qualificazione, in assenza del riscontro di un grave rischio di flagrante violazione dell'art. 4 cifra 2 CEDU, non sia ad essa sola sufficiente per fondare un giudizio d'inammissibilità; che secondo il parere del Tribunale tale evenienza non è data per il servizio nazionale eritreo, anche tenendo debitamente in considerazione la durata del servizio di leva, l'esigua retribuzione e le relazioni circa i maltrattamenti e le violenze che

avverrebbero durante lo stesso (cfr. E-5022/2017 consid. 6.1 e segnatamente consid. 6.1.5.2),

che nel seguito della sua sentenza coordinata, codesto Tribunale si china sul quesito a sapere se nel caso di un rientro in Eritrea per un richiedente l'asilo, viste le condizioni nel servizio nazionale o in relazione con un eventuale arresto – ad esempio a causa di un espatrio illegale – possa esistere la minaccia di una violazione del divieto convenzionale di tortura o di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU),

che in tale contesto il Tribunale rileva che i maltrattamenti e le violenze sessuali inflitte durante il servizio di leva o nel caso di un'incarcerazione, non sarebbero presenti in modo capillare tanto da ritenere che ogni persona tenuta all'obbligo di leva che ritorna in Eritrea sia esposta al serio rischio di subire personalmente simili violenze,

che pertanto non sussisterebbe alcun grave rischio di tortura o di trattamento inumano ai sensi dell'art. 3 CEDU derivante dal solo arruolamento (cfr. E-5022/2017 consid. 6.1 ed in particolare consid. 6.1.6 e 6.1.8); che perché il disposto trovi applicazione, è infatti necessario che l'interessato renda plausibile l'esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari a detto articolo (cfr. sentenza della Corte EDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti),

che infine il Tribunale constata che la minaccia per una persona di essere arruolata nel servizio nazionale eritreo, in assenza di un sufficiente e concreto pericolo, non possa essere ritenuta sufficiente per comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento ex art. 83 cpv. 4 LStr (cfr. E-5022/2017 consid. 6.2),

che giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera,

che pertanto nessuna persona può essere costretta in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati nell'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe d'essere costretta a recarsi in un Paese di tal genere (art. 5 cpv. 1 LAsi; cfr. anche art. 33 cifra 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 [Conv. rifugiati, RS 0.142.30]),

che inoltre giusta l'art. 25 cpv. 3 Cost., l'art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105) e la giurisprudenza vigente in merito all'art. 3 CEDU, nessuno può essere esposto a tortura, ad un trattamento inumano o ad altra punizione crudele; che l'art. 4 CEDU vieta tra l'altro la schiavitù e la servitù (cifra 1) come pure il lavoro forzato o obbligatorio (cifre 2 e 3),

che nella presente disamina, l'autorità di prime cure ha rilevato nella sua decisione che poiché al ricorrente non può essergli riconosciuta la qualità di rifugiato, non gli sarebbe applicabile il principio del divieto di respingimento ex art. 5 cpv. 1 LAsi,

che a ragione la SEM è giunta a tale conclusione, in quanto il ricorrente non prova o non rende verosimile di essere esposto ad alcun serio pregiudizio ex art. 3 LAsi; che pertanto il rinvio del ricorrente nel suo paese d'origine è giusta l'art. 5 cpv. 1 LAsi legittimo,

che nel proseguo si rileva che, alla luce della recente giurisprudenza summenzionata, anche nel caso il ricorrente dovesse essere arruolato nel servizio nazionale o venisse incarcerato, non vi sarebbe la violazione del divieto di schiavitù o di servitù ex art. 4 cifra 1 CEDU od un serio rischio di dover subire una crassa violazione del divieto al lavoro forzato o obbligatorio durante lo svolgimento del servizio di leva (art. 4 cifra 2 CEDU),

che dalle tavole processuali, risulta che il ricorrente non ha avuto alcun contatto con le autorità eritree né prima né dopo il suo espatrio; che le stesse non l'hanno inoltre mai convocato per svolgere il servizio di leva; che non vi sono altri elementi agli atti che possano far presagire con una probabilità preponderante che il ricorrente possa essere sottoposto ad una pena o trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 1 Conv. tortura; che secondo giurisprudenza, anche la situazione problematica dei diritti dell'uomo in Eritrea non può allo stato attuale essere ritenuta come ostativa all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. anche in tal senso sentenza del Tribunale E-563/2017 del 23 agosto 2018 consid. 10.4),

che pertanto, le censure del ricorrente a proposito della diffusione di atti contrari ai diritti umani in Eritrea, non permettono di giungere ad una diversa valutazione, posto che egli non ha nemmeno a tal riguardo reso plausibile un rischio personale, concreto e serio di essere esposto, nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito,

che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente appare pertanto, sia ai sensi dei disposti succitati della LAsi che del diritto internazionale pubblico, ammissibile,

che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica; che se viene constatato un pericolo concreto – esclusi i casi di cui all'art. 83 cpv. 7 LStr – la SEM disporrà l'ammissione provvisoria per lo straniero (art. 83 cpv. 1 LStr in combinato disposto con l'art. 44 LAsi),

che, come rilevato sopra, l'imminenza dell'arruolamento nel servizio nazionale eritreo non può comportare, da sola, l'avvento di un pericolo esistenziale,

che nella sentenza del Tribunale D-2311/2016 già menzionata, il Tribunale è giunto alla conclusione che, dalle fonti citate nella sentenza, dati i documentati miglioramenti nel sistema sanitario e formativo, come pure nell'approvvigionamento alimentare e di acqua potabile in Eritrea, la giurisprudenza precedente esposta nella GICRA 2005 n. 12, non possa essere più seguita in merito alle sue elevate esigenze; che tuttavia, vista la generale difficile situazione in cui versa il Paese, se nella fattispecie sono date particolari circostanze negative, come in precedenza si dovrà ritenere una situazione di minaccia esistenziale; che pertanto, la questione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, è da verificare nella singola fattispecie (cfr. consid. 17.2),

che nel ricorso l'insorgente ritiene che un rientro nel suo Paese d'origine, non potrebbe essere effettuato nella dignità e nella sicurezza,

che però tali allegazioni risultano generiche ed insufficientemente sostanziate per comprendere come la valutazione dell'autorità di prime cure presente nella decisione impugnata sia errata o provenga da un accertamento incompleto dei fatti determinanti,

che ciò nonostante, malgrado il ricorrente abbia segnatamente presentato quali motivi d'asilo delle supposte problematiche economiche della sua famiglia, vi sono vari elementi nelle dichiarazioni dell'insorgente che conducono questo Tribunale a negare che egli, in caso di rientro in Eritrea, non avrebbe i necessari e sufficienti mezzi di sostentamento; che invero la sua famiglia d'origine (composta dalla madre e da diversi fratelli e sorelle

residenti in patria), lavorerebbe delle terre in parte di loro proprietà ed in parte dietro remunerazione (cfr. verbale 2, D20 segg., pag. 3 seg.); che oltracciò egli sarebbe vissuto per diversi mesi in un appartamento in affitto sia a E._____ che a H._____, per frequentare la scuola (cfr. verbale 2, D34, pag. 5), oltre che la sua famiglia avrebbe finanziato l'intero suo viaggio d'espatrio dall'Eritrea (cfr. verbale 2, D122 seg., pag. 12); che tali elementi fanno propendere per una certa disponibilità finanziaria della famiglia dell'insorgente,

che alla luce degli elementi succitati, e non essendo ravvisabili agli atti altre particolari circostanze, il ricorrente non rischia, nel caso di un suo rientro nel paese d'origine, di essere esposto ad una minaccia esistenziale,

che altresì, il ricorrente è giovane ed in buona salute; che egli dispone inoltre di una certa istruzione e può avvalersi di esperienza lavorativa come (...); che in patria, pur avendo perso il padre, può contare su di una solida rete familiare, con la quale intrattiene tuttora buone relazioni,

che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento risulta essere pure esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),

che infine, se un rimpatrio coatto in Eritrea di un richiedente l'asilo respinto, non risulta al momento possibile, tuttavia, per prassi costante, spetta al ricorrente ottenere presso la competente rappresentanza del suo paese d'origine i documenti necessari per il rientro nello stesso (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12),

che quindi, l'esecuzione dell'allontanamento risulta essere anche possibile (art. 83 cpv. 2 LStr),

che alla luce di quanto sopra, l'autorità di prime cure, ha a ragione ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente come ammissibile, esigibile e possibile (art. 83 cpv. 1-4 LStr),

che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA),

che il ricorso va pertanto respinto,

che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto,

che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che tuttavia, visto l'evolversi della giurisprudenza successiva alla litispendenza della causa, le spese processuali vengono eccezionalmente condonate (art. 63 cpv. 1 PA; art. 6 lett. b TS-TAF),

che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese processuali.

3.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico:

La cancelliera:

Daniele Cattaneo

Alissa Vallenari

Data di spedizione: